

Sentenza: 23 maggio 2023, n. 138

Materia: delegificazione; ordinamento degli uffici regionali

Parametri invocati: artt. 97, 121, 123 Costituzione; art. 56, comma 4, dello Statuto della Regione Campania, come norma interposta

Giudizio: Legittimità costituzionale in via incidentale

Rimettente: Consiglio di Stato

Oggetto: Art. 2, comma 1, della L.R. Campania 6 agosto 2010, n. 8 (Norme per garantire l'efficienza e l'efficacia dell'organizzazione della Giunta regionale e delle nomine di competenza del Consiglio regionale)

Esito:

- 1) Illegittimità costituzionale dell'art. 2, comma 1, della legge della Regione Campania 8/2010;
- 2) Illegittimità costituzionale in via consequenziale, ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), dell'art. 2, comma 2, della legge della Regione Campania 8/2010.

Estensore nota: Enrico Righi

Sintesi:

Il Consiglio di Stato dubita della legittimità costituzionale della norma in epigrafe, in quanto, trattandosi di una norma che autorizza la delegificazione della disciplina normativa che regola l'organizzazione degli uffici della Giunta regionale, sarebbe carente di norme generali sulla regolazione, ovvero ne indicherebbe di troppo generiche nei principi del Titolo IX dello Statuto regionale della Campania e in altri tradizionali principi dell'azione amministrativa (imparzialità, buon andamento, efficienza, efficacia, economicità...), in parte sovrapponibili a quelli statutari.

La norma impugnata avrebbe violato gli articoli 97, 121, 123 della Costituzione, nonché l'articolo 56, comma 4, dello statuto regionale campano.

La Corte ritiene di fare immediatamente chiarezza e dichiara fondata la censura, sulla base dell'articolo 123 della Costituzione, tramite la violazione della norma interposta di cui all'articolo 56, comma 4, dello Statuto regionale.

Afferma innanzi tutto che lo statuto regionale, per sua natura, è fonte sovraordinata alla legge regionale ordinaria.

Aggiunge che l'articolo 56, comma 4, dello Statuto, che sul punto, riproduce pedissequamente la legge 400/1988, impone che la legge di delegificazione contenga la norme generali di regolazione.

Lo Statuto regionale campano esige che la legge di autorizzazione alla delegificazione indichi, oltre che le norme da abrogare, da individuarsi con chiarezza, anche le norme regolatrici della materia, da tratteggiare in maniera dettagliata, affinché la delegificazione non si traduca in un artificio formale, che si traduca in una sorta di delega in bianco.

Sindacare l'analiticità delle norme generali della regolazione o dei principi richiamati dalla legge di delegificazione per farli assurgere al rango di norme generali della regolazione è dunque operazione che, lungi dal compromettere le prerogative del legislatore regionale, risponde al dettato statutario.

La Corte spiega che le "norme generali regolatrici della materia" si traducono in parametri più stringenti di quelli costituiti dai principi e criteri direttivi della delega legislativa di cui all'articolo 76 della Costituzione, in quanto sono funzionali ad una delega permanente a regolare un ambito materiale, rispetto al quale devono sempre garantire, oltre che un completamento, la possibilità di un ulteriore sviluppo della disciplina.

In quest'ottica, le norme di scopo, cosiddette, possono astrattamente concorrere a formare le norme regolatrici generali, purché l'obiettivo della norma di scopo non sia eccessivamente generico.

Quanto precede, come detto, in astratto.

In concreto: la Corte rileva la inidoneità ad integrare la natura di norme generali di regolazione dei principi di buon andamento, efficacia, efficienza, economicità dell'azione amministrativa, contenuti nello Statuto campano e nella legge di autorizzazione a delegificare, in quanto troppo generici e tratteggiati caratteristiche necessitate dell'organizzazione della macchina amministrativa.

In particolare, i giudici costituzionali fanno notare che non vi sarebbe neppure piena inerenza fra le disposizioni del titolo IX dello Statuto e la materia da regolare (ordinamento degli uffici della Giunta regionale): separazione tra politica ed amministrazione, diritto di accesso agli atti, accesso agli impieghi mediante concorso pubblico rappresentano presupposti normativi indiscussi, ma per loro natura inidonei ad integrare quella specificità che richiedono le norme generali della regolazione.

Pur non dubitando, sul piano teorico, la Corte che anche dalle disposizioni fatte salve dall'abrogazione per delegificazione si possano ricavare utili indicazioni per la ricostruzione delle norme regolatrici generali, dal concreto esame delle stesse, fa notare come non si vada oltre l'indicazione di una generica flessibilità, come criterio da osservare nel regolare la materia delegificata.

Dall'esame delle norme regolatrici non statutarie, per così dire, la Corte trae il convincimento che si tratti di normativa lacunosa, parziale, non organica, che autorizza la fonte regolamentare ad occupare lo spazio regolatorio della fonte primaria, senza però imporre indirizzi adeguati.

Conclusivamente, la norma sub iudice viene dichiarata costituzionalmente illegittima.

In fine, la Corte dichiara l'illegittimità costituzionale anche di altra norma, inscindibilmente connessa con la precedente, in via consequenziale.